

Integrazione FAQ per Regioni - Reti di Facilitazione Digitale

Formazione

1. Il percorso di formazione e la certificazione del DTD sono obbligatori per lo svolgimento dell'attività di facilitatore?

Il percorso di formazione e la certificazione messi a disposizione gratuitamente dal DTD non sono da ritenersi obbligatori ma fortemente raccomandati per assicurare livelli qualitativi omogenei dei servizi erogati nei diversi contesti e presidi, anche in presenza di facilitatori con competenze differenziate. Il ricorso ad un test di autovalutazione dei fabbisogni formativi sul framework Digicomp, reso accessibile online ai facilitatori, aiuterà nell'individuazione del percorso di formazione necessario a colmare le lacune, selezionando i contenuti di interesse dal catalogo messo a disposizione dal Dipartimento. La presenza di tutor e di un sistema di monitoraggio delle attività formative svolte consentirà al DTD di rilevare eventuali criticità nella partecipazione dei facilitatori coinvolti nell'iniziativa che saranno oggetto di confronto con le stesse Regioni/Province Autonome. Si conferma, infine, la possibilità in capo alle Regioni/Province Autonome di adottare criteri più stringenti di quelli proposti dal DTD sia in relazione ai requisiti di selezione che al percorso formativo di on-boarding dei facilitatori, ove ritenuto necessario e funzionale al successo dell'intervento. Si ricorda altresì che lo stesso percorso formativo può essere ampliato a discrezione della Regione/Provincia autonoma con contenuti complementari a quelli messi a disposizione dal Dipartimento.

2. I facilitatori, prima del loro impiego, devono aver completato il percorso di formazione e conseguito la certificazione?

Coerentemente a quanto esplicitato al punto precedente non è previsto il completamento del percorso di formazione e il conseguimento della certificazione prima dell'impiego dei facilitatori. Ciò anche in virtù del fatto che il percorso formativo messo a disposizione dal Dipartimento prevede un primo modulo intensivo da erogarsi in fase di on-boarding e una serie di attività e contenuti messi a disposizione in itinere, secondo l'approccio del training on the job.

3. L'effort sostenuto dai facilitatori per frequentare il percorso di formazione e conseguire la certificazione è rendicontabile tra le spese sostenute dal soggetto esecutore nell'ambito del progetto?

Si. L'effort orario sostenuto dai facilitatori per partecipare alle attività formative rientra tra le spese rendicontabili.

Governance del programma

4. E' possibile coinvolgere soggetti privati da individuare come enti attuatori anche senza procedura d'appalto in virtù del regime concessorio (quindi no art. 50)?

Si. È possibile coinvolgere soggetti privati, nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, e con il necessario ricorso alle consuete procedure di affidamento, ai sensi della normativa nazionale e unionale in tema di appalti e concessioni.

5. Schema di avviso per gli Enti realizzatori (anche detti sub-attuatori): è possibile condividere con le Regioni un modello standard calato sulla Misura, oppure anche linee guida su come predisporre la sezione sui vincoli e gli obiettivi da trasferire agli enti realizzatori? Ad esempio: come incentivare i facilitatori degli Enti realizzatori a servire tutti i cittadini più di una volta, posto che gli Enti sono vincolati al raggiungimento di t1 e non t2? Come si può spiegare il conteggio?

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha emanato apposite *Linee guida Soggetti attuatori individuati attraverso Accordi ex art.50/2016* consultabili al link <https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/>. Non sono previsti schemi di avvisi specifici.

Il team centrale del Dipartimento per la trasformazione digitale pianifica ed assicura l'esecuzione della misura nazionale in base agli obiettivi temporali, quantitativi e qualitativi e supporta la Regione/Provincia Autonoma nell'attuazione del progetto, rendendo disponibili gli strumenti necessari (es. indicazioni operative e buone pratiche condivise attraverso il sistema di monitoraggio e knowledge management) e realizzando attività di comunicazione, formazione, capacity building, anche attraverso tavoli e gruppi di lavoro operativi.

6. Il Piano Operativo regionale che si avvarrà dei fondi PNRR può contenere attività/servizi che verranno finanziati dalla Regione/Provincia autonoma stessa (**fondi propri/altri fondi**)? E' necessario evidenziarli esplicitamente nel PO e nel piano finanziario? (l'esempio è assistenza tecnica: non ammissibile ma facente parte del progetto)

Nel Piano operativo deve essere descritto dettagliatamente il contesto in cui si colloca il progetto, individuando le modalità di integrazione e complementarità con altri interventi attivi o programmati dalla Regione/Provincia Autonoma.

L'utilizzo di diverse risorse pubbliche per il finanziamento del progetto è ammissibile nei limiti del rispetto delle disposizioni in materia di doppio finanziamento e di quanto alla circolare MEF del 31/12/2021 n. 33.

7. Le Regioni/Province Autonome che hanno già punti di facilitazione in essere da **quando** potranno **avviare il monitoraggio** dei risultati in modo da includerli nel progetto?

I soggetti attuatori avviano le attività di monitoraggio dei cd "progetti in essere" alla stipula dell'Accordo con il Dipartimento della trasformazione digitale secondo le modalità e indicazioni contenute nella Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 emanata dal MEF-Ragioneria Generale dello Stato- con particolare riferimento all'allegato *Linee-Guida-per-il-Monitoraggio-del-PNRR* al paragrafo *adempimenti di monitoraggio a carico dei soggetti attuatori*.

8. La Regione/Provincia Autonoma, **raggiunti anticipatamente gli obiettivi di Piano** (target/milestone) può chiudere il progetto con rendicontazione finale prima del 2025 (pur proseguendo le attività come richiesto)?

Sì, la Regione/Provincia Autonoma può presentare la rendicontazione finale e chiedere la quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, che sarà trasferita sulla base della presentazione della richiesta attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema informativo. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi eventualmente ancora dovuti a terzi per la realizzazione del progetto.

Rendicontazione, monitoraggio e controllo

9. Secondo quanto riportato a p. 13 delle linee guida Soggetti attuatori pubblicate dal DTD, "*La richiesta di pagamenti a rimborso delle spese effettivamente sostenute è presentata dal Soggetto attuatore di norma sulla base del cronoprogramma del progetto*". Ciò vuol dire che il cronoprogramma di progetto dovrà riportare anche indicazioni in merito ai periodi di rendicontazione previsti, demandando così al soggetto attuatore la facoltà di scegliere la periodicità della rendicontazione? Alternativamente con che periodicità è prevista l'attività di rendicontazione di target e milestone e delle spese sostenute?

Il Soggetto attuatore deve realizzare le attività in coerenza ("sulla base") con il cronoprogramma.

L'art. 1, comma 1048, della predetta legge n. 178/2020, statuisce che i trasferimenti successivi all'anticipazione sono assegnati fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema ReGiS e in base al conseguimento dei relativi Target intermedi e finali previsti.

10. Secondo quanto riportato nella Circolare del MEF n. 29 del 26 luglio 2022, i soggetti attuatori di interventi PNRR sono tenuti al rispetto del titolo I, del decreto-legislativo n. 118/2011. Cosa devono predisporre le Regioni nella programmazione finanziaria?

In particolare, con riferimento ai documenti programmatici in coerenza con quanto sancito dal principio contabile della programmazione allegato 4/1 del DLGS 118/2011 e smi, gli enti sono tenuti ad aggiornare i propri documenti (es DUP, DEFR) e laddove applicabile inserire i lavori nel proprio piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale lavori. .

Si rinvia, inoltre, a quanto sancito nelle FAQ presenti nella sezione ARCONET sul sito della ragioneria generale dello stato [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=48&cerca_text=.](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=48&cerca_text=)

11. La documentazione prevista ai fini della rendicontazione dalle linee guida Soggetti attuatori pubblicate dal DTD come deve essere trasmessa al DTD? E' previsto il caricamento di tale documentazione sul Regis?

Al punto 4.2 "Domande di rimborso e modalità di rendicontazione" delle linee guida Soggetti attuatori pubblicate dal DTD è previsto che il Soggetto attuatore assicura l'archiviazione nel sistema Regis delle evidenze documentali necessarie al riscontro da parte dell'Unità di Missione della regolarità e ammissibilità delle spese preventivamente alla presentazione della richiesta di pagamenti a rimborso anche al fine di accertare che vi siano adeguate evidenze documentali circa l'avanzamento dell'intervento in termini di M&T.

In attesa della piena operatività del sistema informativo indicato, in fase di rendicontazione delle spese, l'invio della documentazione richiesta avviene a mezzo PEC.

In linea generale si precisa che dopo la stipula degli Accordi le Regioni dovranno accreditarsi sul sistema Regis e potranno ricevere specifica formazione sulle modalità di funzionamento.

12. È previsto che soggetti sub-attuatori (es. enti locali, ambiti territoriali) e/o i soggetti esecutori (es. enti del terzo settore) effettuino la rendicontazione dei costi sostenuti nell'ambito dell'operazione. Tale rendicontazione verrà fatta mediante il sistema ReGis? Che tipo di ruolo avranno nel caso gli enti sub-attuatori e la Regione/Provincia Autonoma a sistema (es. validazione delle informazioni già caricate dai soggetti esecutori)? A quale livello (programma o progetto) è prevista l'assegnazione del CUP?

No, il ruolo di gestione della rendicontazione delle spese verso l'Amministrazione Responsabile d'Intervento (ARdI), nella fattispecie verso il DTD, è affidato al Soggetto attuatore (Regioni / Province autonome). I soggetti sub-attuatori hanno il ruolo di gestione dell'anagrafica di progetto, ad esempio la definizione del quadro economico di progetto e l'inserimento dei pagamenti effettuati nell'ambito del progetto con i relativi giustificativi.

In fase di rendicontazione il Soggetto attuatore verifica le informazioni inserite nell'anagrafica di progetto dal soggetto sub-attuatore, come già detto, anche al fine di accertare che vi siano adeguate evidenze documentali circa l'avanzamento dell'intervento in termini di M&T.

Come per la FAQ precedente, in attesa della piena operatività del sistema informativo ReGIS, in fase di rendicontazione delle spese, l'invio della documentazione richiesta avviene a mezzo PEC.

L'assegnazione del CUP è prevista a livello di Progetto.

Si precisa ancora che dopo la stipula degli Accordi le Regioni dovranno accreditarsi sul sistema Regis e potranno ricevere specifica formazione sulle modalità di funzionamento.

13. Le Regioni auspicano l'adozione di modalità semplificate di rendicontazione da parte dei soggetti sub-attuatori, vista l'assenza di competenze specifiche su questo tipo di attività. A riguardo sarebbe possibile prevedere costi standard definiti dal DTD per le principali voci di spesa (es. strumenti IT, facilitatore, corso formazione...)?

Per quanto alla possibilità di individuare dei costi standard (ex Art. 53 del Reg. Ue 1060/2021), allo stato questi non sono previsti.

Le Regioni potranno proporre l'utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi nel rispetto della normativa europea in tema di costi semplificati, se del caso predisponendo una proposta di metodologia applicabile. Tale proposta sarà quindi oggetto di valutazione da parte dei competenti uffici del MEF per specifica approvazione.

14. Se non è possibile prevedere costi standard definiti dal DTD, è comunque possibile per la Regione/Provincia Autonoma in sede di rendicontazione adottare costi standard già definiti a livello regionale per specifiche attività e corrispondenti voci di spesa?

Cfr. risposta al quesito 13

15. È possibile individuare una metodologia, su base regionale, per l'utilizzo di opzioni semplificate di costo (OSC) al fine di semplificare le attività di rendicontazione? Nel caso qual è la procedura per proporre l'adozione delle OSC al DTD?

Cfr. risposta al quesito 13

16. Sarebbe possibile ricevere informazioni puntuali in merito alla documentazione prevista a giustificativo dei costi sostenuti e del grado di dettaglio richiesto? (es. per il personale, contratto, relazioni periodiche, giornate rendicontate...)

Tali informazioni sono contenute nelle Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 emanate dall'Unità di Missione (<https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/>).

In particolare la documentazione a giustificativo dei costi sostenuti è costituita da::

- documenti giustificativi della spesa (fatture, F24, buste paga o altri documenti aventi valore probatorio equivalente) con apposta la dicitura di riferimento del progetto e riferimento al CUP nel sistema informativo; gli atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso il contributo con indicazione del CUP.

17. Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli Enti del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990. Tali contributi sono spese ammissibili? Nel caso che tipo di documentazione dovrebbe essere acquisita?

Le attività di co-progettazione con Enti del terzo settore rientrano tra le spese ammissibili. Come da schema di accordo il soggetto attuatore cura la predisposizione e l'attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo allegato sia attraverso avvisi rivolti alle amministrazioni locali per la selezione dei relativi progetti sia attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla L. 241/90, anche promuovendo attività di co-progettazione con Enti del terzo settore.

Infine, assumendo che gli Enti del Terzo Settore individuati non svolgano attività commerciale, a fronte del fatto che un tale Ente percepisca un contributo sarà sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che attesta lo svolgimento di attività esclusivamente istituzionali e non commerciali inviata a chi eroga il contributo. Il bonifico effettuato dal soggetto erogatore è quietanza di pagamento. L'ente erogatore del contributo dovrebbe aver cura di motivare la concessione del contributo stesso negli atti mediante i quali l'ETS viene individuato.

18. Sono previste cifre soglia per le spese correnti e in conto capitale (es. spese per dispositivi)?

Si ricorda che sono ammissibili spese funzionali e direttamente connesse alla realizzazione del progetto ed al perseguimento delle finalità previste che non si configurano pertanto come spese correnti. I servizi finanziabili rispettano i requisiti di ammissibilità nei limiti delle soglie di cui al par. 2.12 delle Linee Guida.

19. Qual è il piano dei finanziamenti stabilito dal DTD? Quali sono le percentuali e le tempistiche con cui verranno erogati i finanziamenti alle Regioni/Province Autonome?

Il Soggetto attuatore, ove previsto dall'Accordo, può avanzare una o più richieste di una quota di anticipazione, di norma fino al massimo del 10% dell'importo massimo riconosciuto per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'Accordo, alla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di approvazione dell'Accordo stesso, utilizzando il modello di "Richiesta di anticipazione". In tali casi, il Soggetto attuatore trasmette una richiesta di anticipazione attestante l'avvio delle attività, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Per quanto riguarda i pagamenti intermedi si rimanda alla risposta fornita alla FAQ n.9.

Alla conclusione dell'intervento il Soggetto attuatore rendiconta il totale dei costi effettivamente sostenuti al netto degli anticipi e rimborsi già ottenuti.

20. I finanziamenti saranno ridotti proporzionalmente al mancato raggiungimento del target. Qual è la percentuale / proporzione di decurtamento dei finanziamenti rispetto al mancato raggiungimento dell'obiettivo?

Per quanto riguarda la domanda specifica si rimanda all'art. 10 dello schema di Accordo che prevede, nel caso di mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto dell'Accordo stesso, una riduzione proporzionale delle risorse fino alla completa revoca del finanziamento. La riduzione delle risorse sarà determinata attraverso l'instaurazione di un contraddittorio col Soggetto attuatore in base alla gravità dell'inadempimento.

Inoltre, l'Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto attuatore e agli Enti terzi, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione titolare in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

21. In che modo avverrà l'interlocuzione tra la piattaforma messa a disposizione dal DTD per la prenotazione degli appuntamenti e la registrazione dei servizi erogati e il sistema ReGIS per la rendicontazione di target e milestone?

Ad oggi non sono previste forme di integrazione tra la piattaforma messa a disposizione dal DTD per il monitoraggio di target e milestone ed il sistema ReGIS. Sarà tuttavia possibile per le Regioni, gli enti su-attuatori e gli enti realizzatori abilitati in piattaforma acquisire in tempo reale le informazioni sull'erogazione dei servizi e l'attività dei presidi a supporto delle attività di rendicontazione. Si precisa altresì che la citata piattaforma messa a disposizione dal DTD non supporta la prenotazione degli appuntamenti ma la registrazione e tracciamento dei servizi erogati al cittadino nell'ambito dell'intervento.

22. In che modalità sarà fornita dal DTD assistenza e/o help desk per l'attività di rendicontazione?

L'assistenza fornita dal DTD va intesa come contributo di capacity building, erogato attraverso workshop e/o sessioni di webinar sincroni organizzati con calendario e tempistiche da definire

23. Nell'ambito delle Linee Guida viene indicato che le attività di rendicontazione e controllo saranno realizzate mediante il sistema ReGIS. Sarebbe opportuno chiarire in che modo verranno integrate le attività di controllo nel flusso procedurale di utilizzo del sistema ReGIS (es. tipologia di utenza da attivare, modalità di assegnazione delle pratiche ai diversi controllori, azioni da svolgere a sistema da parte dei controllori, etc.).

La tipologia di utenza e la modalità di assegnazione delle pratiche ai diversi controllori sarà predisposta su richiesta del Soggetto Attuatore in fase di Accredimento dello stesso sul Sistema ReGiS.

Come detto in precedenza, riguardo alle Azioni da svolgere, sarà predisposte sessioni formative agli Enti accreditati.

24. È obbligo del soggetto attuatore garantire l'alimentazione del sistema ReGiS mediante il caricamento diretto delle informazioni, anche da parte degli Enti terzi, oppure utilizzando il proprio sistema informativo locale, attraverso appositi protocolli di interoperabilità ovvero caricamenti massivi dei dati. È possibile avere maggiori indicazioni sul protocollo di colloquio con il sistema ReGiS e sulle eventuali modalità di caricamento massivo dei dati?

Sì, è possibile avere tutta la documentazione tecnica di dettaglio dopo essere stati profilati sul Sistema ReGiS.

25. È possibile acquisire i riferimenti dell'Ufficio del DTD che ricopre il ruolo di "gestore delle utenze" sul sistema Regis per la misura in questione, a cui dovranno essere trasmesse le richieste di attivazione delle utenze per il soggetto attuatore (Regione/Provincia Autonoma), i soggetti sub-attuatori sul territorio regionale (es. ambiti territoriali e altri enti locali) e i soggetti esecutori (es. enti del terzo settore)?

Sarà il DTD stesso, dopo la ricezione dei visti da parte degli Organi di Controllo, a fare richiesta al Soggetto Attuatore delle informazioni necessarie alla profilatura su ReGiS. Ciò avverrà mediante invio pec di Format standardizzati mediante i quali il DTD recepisce le informazioni necessarie alla profilatura del Soggetto Attuatore.

26. Nell'ambito del confronto è emerso che il DTD organizzerà dei webinar e predisporrà della manualistica per introdurre i soggetti sub-attuatori ed esecutori all'utilizzo del sistema ReGiS. Secondo quale modalità verrà successivamente fornito supporto a tali soggetti nelle attività di monitoraggio e utilizzo del sistema nel corso dell'attuazione della misura?

Il supporto avverrà nella maggior parte dei casi attraverso la condivisione delle guide operative che il Soggetto Attuatore dovrà recepire. La profilatura al sistema ReGiS apre la possibilità al Soggetto Attuatore di inviare Ticket per specifiche questioni di assistenza tecnica, procedurale e richiesta di informazioni.

27. Quale sarà la periodicità per la trasmissione delle informazioni di monitoraggio?

La validazione dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS è mensile.

28. Quali sono i termini e le modalità di trasmissione dei SAL ai fini del pagamento dell'acconto previsto del 10%?

A norma dell'art. 113 bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016):
"i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine

di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi". Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), d.M. 49/2018, il SAL "ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto".

Il riconoscimento dell'anticipazione dal Dipartimento al Soggetto Attuatore avviene secondo quanto previsto nell'Accordo (FAQ n. 19).

29. Come si mitigano i rischi di doppio finanziamento e di non raggiungimento del target nei casi in cui la figura del facilitatore è prevista anche in altri piani regionali (es. GOL)?

L'utilizzo di diverse risorse pubbliche per il finanziamento del progetto è ammissibile nei limiti del rispetto delle disposizioni in materia di doppio finanziamento e di quanto alla circolare MEF del 31/12/2021 n. 33.

L'attuazione del progetto è supportata dalla messa a disposizione da parte del Dipartimento di un sistema di monitoraggio, necessario al raggiungimento degli obiettivi come previsto dal target di riferimento; l'andamento del progetto, il raggiungimento delle milestone e dei target interni specificati vengono valutati nell'ambito degli stati di avanzamento trimestrali del gruppo di lavoro misto.

Il Soggetto Attuatore deve porre in essere tutte le azioni utili a scongiurare il doppio finanziamento.

Spese Ammissibili

30. Sono ammissibili le spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni coinvolte nell'intervento, sia come soggetti attuatori che come soggetti sub-attuatori o enti pubblici partner, per lo svolgimento di attività di facilitazione e/o formazione?

No. La Circolare del MEF n.4/2022 precisa che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

31. I vincoli all'ammissibilità della spesa relativi alle spese di personale introdotti dalla circolare n.4 del 2022 si applicano anche alle società in house eventualmente coinvolte nell'attuazione dei progetti a livello locale?

No se la società svolge il ruolo di realizzazione/fornitore e non di soggetto attuatore. In questo caso si parla di affidamento di un servizio laddove accertata la presenza dei presupposti previsti dalla normativa applicabile.

32. Nei limiti di spesa definiti dalla medesima circolare, sono ammissibili le spese di personale per il reclutamento a tempo determinato di figure professionali deputate al supporto al project management?

Sì, fermo restando che il personale sia incaricato ad espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR. Si precisa anche che il PNRR non finanzia le spese di “assistenza tecnica” ai sensi della circolare MEF n.4/2022.

33. Le spese relative alle missioni degli operatori coinvolti (facilitatori, formatori, referenti di progetto etc.) sono da ritenersi ammissibili?

Si, le spese relative alle missioni degli operatori coinvolti (facilitatori, formatori, referenti di progetto etc.) sono da ritenersi ammissibili se connesse alla realizzazione delle loro attività.

34. Possono essere considerati ammissibili i rimborsi spese di mobilità per i facilitatori che operano presso presidi itineranti? In caso di risposta affermativa possono essere individuati dei costi standard (es. tariffa chilometrica)?

*Si, si veda quanto alla risposta alla FAQ 33.
Per quanto alla possibilità di individuare dei costi standard ex Art. 53 del Reg. UE 1060/2021, allo stato non questi non sono stati definiti.*

35. Possono essere considerate ammissibili le spese per l’acquisizione di servizi di reclutamento dei facilitatori?

Sì, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici.

36. Possono essere considerate ammissibili le spese per il coordinamento dei presidi e degli operatori che prestino, a vario titolo, il servizio di facilitazione digitale ai cittadini?

Si.

37. Nelle spese di comunicazione e organizzazione di eventi possono essere ricomprese, e pertanto considerate ammissibili, le spese di sviluppo e/o adattamento di sistemi software a supporto della rete di facilitazione (es. per la gestione delle prenotazioni, dei calendari condivisi degli eventi etc., realizzazione e gestione di sito web)?

Le spese di sviluppo e/o adattamento di sistemi software a supporto della rete di facilitazione (es. per la gestione delle prenotazioni, dei calendari condivisi degli eventi

etc., realizzazione e gestione di sito web) sono ammissibili nell'ambito della voce di spesa "attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione".

38. Possono essere considerate ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di sviluppo di contenuti formativi complementari a quelli messi a disposizione dal Dipartimento?

Si. Si tratta di spese funzionali e direttamente connesse alla realizzazione del progetto ed al perseguimento delle finalità previste.

39. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di call center telefonico per la gestione delle prenotazioni dei servizi di facilitazione e formazione?

Si. Si tratta di spese funzionali e direttamente connesse alla realizzazione del progetto ed al perseguimento delle finalità previste.

40. Sarebbe possibile utilizzare risorse del progetto Reti per finanziare progetti del SCD, SCU e SC regionale? (in alcune Regioni i Comuni finanziano, seguendo uno specifico tariffario, enti terzi es. Anci affinché presentino progetti di SC e individuano volontari da attivare nei comuni)

L'utilizzo di diverse risorse pubbliche per il finanziamento del progetto è ammissibile nei limiti del rispetto delle disposizioni in materia di doppio finanziamento e di quanto alla circolare MEF del 31/12/2021 n. 33.

41. Sono ammissibili le spese per la locazione delle sedi che ospiteranno i punti di facilitazione? E in caso di risposta positiva a quale macroarea vanno riferite?

Le spese per la locazione delle sedi che ospiteranno i punti di facilitazione sono ammissibili. Tali spese sono da attribuire alla voce "servizi di formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale" di cui al par. 2.12 delle Linee Guida.

42. Sono ammissibili le spese per noleggio e gestione dei centri di facilitazione mobili (camper)? E in caso di risposta positiva a quale macroarea vanno riferite?

Cfr. risposta al quesito 41.

43. Sono ammissibili le spese per l'attività di system integration e di evoluzione piattaforme per gestire l'interoperabilità tra sistema locale per fruizione contenuti, per booking corsi, per integrare piattaforme esistenti ed eventualmente per la comunicazione con sistema di monitoraggio?

Le spese per attività di system integration e di evoluzione piattaforme per gestire l'interoperabilità tra sistema locale per fruizione contenuti, per booking corsi, per integrare piattaforme esistenti ed eventualmente per la comunicazione con sistema di monitoraggio sono ammissibili. Tali spese sono da attribuire alla voce "attrezzature e/o

dotazioni tecnologiche, connessione” di cui al par. 2.12 delle Linee Guida.

44. Sono ammissibili le spese per acquisto licenze software (es per videoconferenza, in cui la versione free consente solo connessioni numericamente limitate)? E in caso di risposta positiva a quale macroarea vanno riferite?

Le spese per acquisto licenze software (es per videoconferenza) sono ammissibili. Tali spese sono da attribuire alla voce “attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione” di cui al par. 2.12 delle Linee Guida.

45. Sono ammissibili le spese per consulenze specialistiche per la gestione ed esecuzione del progetto? E in caso di risposta positiva a quale macroarea vanno riferite?

Le spese per consulenze per la gestione ed esecuzione del progetto sono ammissibili nella misura in cui non si configurano quali spese di assistenza tecnica per come le stesse sono definite all’Art. 6(2) del Reg. 241/2021. Si veda quanto in merito alla Circolare MEF del 18/01/2022 n. 4.

46. Come si gestiscono gli affidamenti fuori soglia, es. per la fornitura di servizi e materiali di comunicazione, nel rispetto delle tempistiche previste dalla Misura?

Gli affidamenti devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

47. Quale livello di dettaglio è richiesto, nel contesto del Piano Operativo, relativamente alla rappresentazione dei costi del Progetto?

La rappresentazione dei costi del Progetto da riportare nel Piano Operativo è articolata secondo le tre macrovoci di cui al par. 2.12 dell’Allegato 4 al Decreto DTD n. 65/2022 (formazione, comunicazione-eventi formativi, attrezzature e/o dotazioni tecnologiche) Linee guida per la definizione del Piano Operativo.

Il Soggetto Attuatore può adottare modalità di articolazione e definizione delle spese ammissibili più dettagliate per i sub attuatori e per le attività a titolarità, ferma restando la riconducibilità di tale livello di dettaglio ai codici di spesa previsti dal sistema REGIS **(Vedi file Excel allegato).**

Infatti, l’anagrafica di progetto all’interno di Regis prevede che il quadro economico si articoli in conformità con i codici di spesa previsti dal sistema medesimo.

48. Secondo quali modalità è possibile il ricorso ad enti in house per la realizzazione del progetto?

Le società in-house possono essere coinvolte sia in qualità di soggetto realizzatore / esecutore di una fornitura, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti, sia in qualità di soggetto sub-attuatore nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’attuazione del PNRR. Come soggetti sub-attuatori le società in-house, ad esempio, hanno il ruolo di gestione dell’anagrafica di progetto (in ReGIS), la definizione

del quadro economico e l'inserimento dei pagamenti effettuati nell'ambito del progetto con i relativi giustificativi (vedi FAQ n.12).

Il DTD si riserva comunque di effettuare le proprie valutazioni sulla base di quanto esposto nei piani operativi.

Trattamento dei dati personali

49. Rif. Art. 14 dello Schema di accordo, quale amministrazione si assume la titolarità o responsabilità del trattamento dei dati in ottemperanza del regolamento GDPR?

In linea di principio i Soggetti attuatori assumono la Titorarietà del trattamento dei dati personali. Possono altresì individuare a loro volta specifici responsabili del trattamento dei dati personali. Per valutazioni più approfondite sui ruoli privacy sarà necessario verificare i flussi dei dati relativamente ai singoli progetti.